

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 dicembre 2023, n. 475 Soc.Coop. Sociale "Le Ali della Vita (PIVA 03431300759) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) dell'art.8, comma 3 e dell'art 17 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. CON PRESCRIZIONE, per il centro diurno disabili denominato "La Bussola" con dotazione di 15 posti di titolarità della Soc.Coop. Sociale "Le Ali della Vita" dalla sede attuale di Galatina (LE) via Parma n.1 alla via Montegrappa n.153 Galatina (LE).

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

*"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.*

*2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*

*3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie*

di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'articolo 29, comma 9, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del

presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.”

all'art.12.6 Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi Autorizzati al Funzionamento e non Contrattualizzati con le AA.SS.LL.:

*“1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:*

*a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*

*b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

*In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla precedente normativa.*

*2. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio.”*

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto “R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4- Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento- APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5.” la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:

“ PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

*Tenuto conto che:*

- *il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accREDITAMENTO, ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente*

*richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accREDITAMENTO per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2 .”*

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO:

*“1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019*

*2. R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI*

*art. 36 - requisiti comuni alle strutture*

*art. 60 - requisiti strutturali*

*3. R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI*

*6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili*

*4. R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO*

*7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili;*

*5. R.R. 16/2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE”*

*Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accREDITAMENTO devono possedere i seguenti requisiti di accREDITAMENTO: L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:*

*“2. I Manuali di AccREDITAMENTO si applicano alle strutture già accREDITATE e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accREDITAMENTO ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:*

*a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;*

*b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;*

*c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).*

*Il possesso dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accREDITANTE (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.*

- 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accREDITAMENTO da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge.”*

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture al punto 1.2.5. *“Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”.*

L'art 5 comma 2 della medesima legge prevede altresì : *“le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle ipotesi :(....omissis)*

### *2.3 trasferimento in altra sede di struttura già autorizzata*

Tra le strutture di cui al precedente punto 1.2.5 rientrano la RSA ed il Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 e s.m.i.

La DGR 2154 del 2019 ha disciplinato altresì le procedure per nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della Legge 9 del 2017 e ss.mm.ii. prevedendo espressamente che *“Ogni nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione per RSA e Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 viene valutata nel rispetto del fabbisogno aggiuntivo del 30% ai fini dell’autorizzazione all’esercizio.*

*Per nuova istanza o nuovo intervento s’intendono:*

- a. *realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.5/2019 ;*
- b. *ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato, intendendo per ampliamento:*
  - *aumento del numero di posti letto di RSA o di posti di Centro diurno;*
  - *attivazione di RSA o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata;*
- c. *trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno e specificamente:*
  - *modifica di struttura già autorizzata (modifica di funzione sanitaria e/o sociosanitaria) in RSA o Centro diurno;*
  - *cambio d’uso di un edificio finalizzato a ospitare una RSA o un Centro diurno, con o senza lavori;*
- d. *trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.*

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l’autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l’autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., entro il termine di validità biennale del parere di compatibilità che decorre dalla data del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”

Con Atto n.153 del 13.04.2012, il Comune di Galatina (LE) autorizzava al funzionamento il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Bussola” di titolarità della Società Cooperativa Sociale ONLUS “Le Ali Della Vita” ubicato a Galatina alla via Parma n.1, per n.15 posti.

In data 31/01/2020 la Società Cooperativa Sociale ONLUS “Le Ali Della Vita” presentava istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento secondo la procedura prevista dalla DGR 2154 del 2019.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” la Regione assegnava alla Società Coop. Soc. “Le Ali della Vita” 15 posti ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e 10 posti ai fini dell’accreditamento.

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto “DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni” la Regione confermava alla Società Coop. Soc. “Le Ali della Vita” 15 posti concedibili ai fini della conferma dell’autorizzazione, 10 posti concedibili ai fini dell’accreditamento.

Con pec del 08.04.2021, il Suap del Comune di Galatina chiedeva il trasferimento del Centro diurno disabili, denominato “La Bussola”, con dotazione di n.15 posti – R.R. n.5/2019, ubicato nel comune di Galatina (LE) dalla struttura in via Parma n.1 alla via Montegrappa n.153.

Con D.D. n. 241 del 05.08.2021, questa Sezione esprimeva parere favorevole, con prescrizione, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Galatina (LE) su istanza della Società Coop. Soc. "Le Ali della Vita" per il Centro diurno disabili denominato "La Bussola" con sede in Galatina alla Via Parma n.1, con dotazione di 15 posti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune alla via Montegrappa n.153.

Con pec del 01/10/2021 la Società Le ali della Vita soc coop soc trasmetteva istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

Con nota prot. AOO\_183\_1940 del 02.02.2022, questa Sezione incaricava il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce ad operare gli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti, di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, (verifica requisiti strutturali e tecnologici di cui R.R. 5/2019) presso la sede per cui si richiede il trasferimento del Centro Diurno disabili, in via Montegrappa n.153; (verifica requisiti organizzativi di cui R.R. 5/2019) presso la sede di via Parma n.1 (relativa alla sede attuale).

Con nota prot. n. 0167548 del 22.09.2022 il Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce comunicava quanto segue: *"Con nota n. AOO\_183\_1940 del 02.02.2022 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare il sopralluogo ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 5 della L.R. 9/2017, per la verifica dei requisiti ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per il trasferimento definitivo del Centro Diurno Disabili, già autorizzato, denominato "La Bussola" ( Centri Diurno ex art.6 R.R. n.4/2007), dalla sede di via Parma n.1 alla via Montegrappa n.153, nell'ambito dello stesso comune. Il Rappresentante Legale il Sig. Francesco DOLLORENZO, nato a (...) il (...) e residente in (...) alla via (...).*

*Con la presente si comunica che i tecnici della Prevenzione dello scrivente Dipartimento hanno concluso le operazioni di verifica dei requisiti appurando che il centro diurno possiede i requisiti strutturali per accogliere 15 utenti. Per quanto attiene i requisiti organizzativi la struttura è carente della figura professionale di logopedista/fisioterapista. Il Rappresentante Legale, Sig. Francesco Dollorenzo, ha dichiarato di aver avviato tutte le procedure per l'individuazione, nel più breve tempo possibile, di detta figura professionale. Per le ragioni di cui sopra, **l'esito della presente istruttoria è favorevole** con proposta di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio definitiva alla verifica dell'avvenuta rimozione della succitata carenza di 1 unità di logopedista/fisioterapista. A tal riguardo, si riporta l'Allegato 2, debitamente compilato in tutte le sue parti come da R.R. n.5/2019."*

Con nota protocollo n. AOO\_183/PROT/31/08/2023/0012650 la Regione comunicava che *" (...) Ai fini della chiusura dell'iter di trasferimento, è necessario comunicare il nominativo di un Responsabile sanitario che in sostituzione del Dott. Dima Antonio Girolamo abbia i requisiti professionali previsti dall'art 6.2 del RR 5/2019 oltre che dall'art 12 comma 8 della LR 9 del 2017 nonché integrare la carenza della figura di fisioterapista/logopedista rilevata dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce; (...)"*

Con pec del 02.10.2023 Le Ali della Vita Soc. Coop., comunicava quanto segue:

*" L'attuale Responsabile Sanitario è il dr. Achille Piero Oronzo pertanto, con tale nomina, si ritiene superato il rilievo sulla mancanza dei requisiti di specializzazione del dr. Dima Antonio Girolamo; (...) per quanto attiene l'integrazione della figura del fisioterapista/logopedista, si conferma di aver assunto per 18 ore la d.ssa Longo Marta, fisioterapista iscritta all'ordine della provincia Lecce-Brindisi al n.1067 dal 20.01.2022.*

Preso atto della nota pec acquisita al protocollo n.28771 del 23.06.2021 con la quale la Soc. Coop. Di che trattasi comunicava il cambio di rappresentante legale nella persona del Sig. DOLLORENZO Francesco, unitamente alla visura camerale aggiornata e alla autodichiarazione resa dallo stesso ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000;

In merito al limite di età del responsabile sanitario, in conformità con quanto disposto in via cautelare dal Consiglio di Stato con le Ordinanze nn. 3953 – 3954 – 3951 - 3941 del 25/09/2023, con circolare AOO\_183/15474 del 29/09/2023, questa Sezione comunicava la proroga del termine fissato con circolare prot. AOO\_183/4397 del 09/03/2023 al 30/09/2023 per la rimozione dei requisiti organizzativi relativa alle strutture sanitarie accreditate dotate di un responsabile sanitario che non rispetti i limiti di età (70 anni) sino

alla definizione dei rispettivi giudizi di merito pendenti dinnanzi al T.A.R. Puglia.

Con Sentenza n. 1462 del 22/12/2023 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciandosi in merito ai requisiti di età del Responsabile sanitario ha stabilito per le strutture socio sanitarie accreditate soggiacciono alla normativa dettata per le strutture pubbliche con le quali condividono gli standard qualitativi da garantire nell'erogare le prestazioni sanitarie.

Tanto considerato la struttura di che trattasi è obbligata a sostituire il Responsabile avendo lo stesso superato il limite di età previsto dall'art 12 comma 8 della LR 9 del 2017.

Per tale ragione si propone di assegnare ai sensi dell'art 26 comma 3 della LR 9 del 2017 il termine di 90 giorni per la sostituzione del Responsabile Sanitario con un Medico avente età inferiore ai 70 anni, pena la revoca dell'accreditamento.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di **rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) dell'art.8 co 3 e dell'art 17 della L R 9 del 2017 e ssmmii nell'ambito dello stesso Comune a

**Titolare:** Coop. Sociale "Le Ali della Vita" (PIVA 03431300759);

**Legale Rappresentante:** Martinucci Francesco;

**Sede Legale:** Via Montegrappa 155, Galatina (LE);

**Sede operativa:** via Montegrappa n.153, Galatina (LE)

**Tipologia:** CD disabili di cui al RR 5 del 2019

**N.posti autorizzati all'esercizio: 15**

**Responsabile Sanitario**, Dott. Achille Piero Oronzo nato il 06.04.1950, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 14.04.1981, specializzato in Neurologia, Farmacologia Clinica e Fisioterapia presso l'Università degli Studi di Bari rispettivamente il 29.06.1985, 10.11.1988 e il 10.06.1991 ed iscritto presso l'ordine dei medici della Provincia di Lecce al n. 3635 dal 26.02.1983.

**CON PRESCRIZIONE**, che il legale rappresentante della struttura entro e non oltre il termine del 31/03/2024 sostituisca il responsabile sanitario con un Medico avente meno di 70 anni di età, dandone comunicazione alla Regione ai sensi dell'art 10 comma 2 della LR 9 del 2017, pena la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 26 comma 3 della LR 9 del 2017.

Di notificare il presente provvedimento:

- Al Legale Rappresentante della Società coop. Soc. "Le Ali della Vita"- Centro Diurno Disabili cooperativasocialelealidellavita@pec.it
- Al Direttore generale della ASL Lecce [direzione.generale@pec.asl.lecce.it](mailto:direzione.generale@pec.asl.lecce.it)
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce [area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it](mailto:area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce [dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari [dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n.12
- facciate, è adottato in originale;

viene redatto informa integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Rosa Floriana Cafagna

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro